UNIONE DEI COMUNI

TERRE a LEVANTE

Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione

Approvato con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 22 del 15/12/2011, modificato con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 17 del 22/12/2014, modificato con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 20 del 24/09/2025

Articolo 1
Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento del Nucleo di Valutazione istituito in forma associata tra le Amministrazioni locali di Andrano, Diso, Spongano e Castro al fine della misurazione e valutazione della performance con riferimento a ciascuna Amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative in cui si articola e ai singoli dipendenti al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti e promuovere la crescita delle competenze professionali.

Articolo 2
Fasi del ciclo di gestione della performance

1. Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:
   a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
   b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
   c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
   d) misurazione e valutazione della performance;
   e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito, conformemente alle disposizioni normative urgenti;
   f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai competenti organi esterni, e ad ogni altro soggetto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 3
Sistema integrato di pianificazione e controllo

1. La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione:
   a) Le linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale all'inizio del mandato amministrativo, che delineano programmi e progetti contenuti nel programma elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione.
   b) Il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) e relativa Nota di Aggiornamento approvato annualmente quale allegato al Bilancio di previsione, che individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e progetti assegnati.
   c) Il Piano Esecutivo di Gestione, approvato annualmente dalla Giunta, che contiene le risorse assegnate ai singoli Responsabili di settore.
   d) Il Piano delle performance, approvato annualmente dalla Giunta comunale all'interno del P.I.A.O..
2. Il Piano della performance, parte integrante del P.I.A.O., è approvato entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione di ciascun Comune ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza.

Articolo 4
Definizione degli obiettivi da parte di ciascun Comune

1. Gli obiettivi e le risorse assegnati ai titolari di EQ sono definiti annualmente nel PEG e nel piano delle performance sulla base del bilancio di previsione e del DUP di ciascun Comune.
2. Gli obiettivi devono rispettare i principi fissati dal D.Lgs n. 150/2009.
3. Gli obiettivi sono proposti dai competenti Assessori di concerto con i relativi Titolari di EQ.
4. Entro il 15 dicembre dell'anno di riferimento gli obiettivi assegnati possono essere rinegoziati. Ai Titolari di EQ possono, altresì, essere assegnati ulteriori obiettivi che emergano durante l'anno, compatibilmente con le risorse strumentali e finanziarie.

Articolo 5
Sistema integrato di rendicontazione e controllo

1. La rendicontazione rispetto agli obiettivi assegnati, con riferimento al raggiungimento dei valori attesi di risultato e monitorati attraverso i rispettivi indicatori nonché attraverso il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse, avviene con i seguenti strumenti:
   a) la deliberazione consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 267/2000;
   b) il rendiconto di gestione di cui all'articolo 227 del decreto legislativo n. 267/2000, con cui l'Ente dimostra i risultati di gestione;
   c) la relazione con cui la giunta, ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo n. 267/2000, esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
   d) l'eventuale referto finale con cui la struttura di controllo interno e programmazione ove istituita fornisce, le conclusioni del controllo sulla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati al fine di valutare l'andamento della gestione dei diversi servizi.
   e) la relazione sulla performance redatta dal Nucleo di Valutazione sulla base delle singole relazioni predisposte dai responsabili di posizione organizzativa, che avrà le seguenti finalità:
   - evidenziare i risultati salienti e di effettivo interesse per il cittadino/utente,
   - evidenziare gli eventuali scostamenti delle performance complessive e individuali rispetto ai target fissati nel Piano delle Performance.

Articolo 6
Soggetti che intervengono nel sistema di misurazione e valutazione della performance

1. I soggetti che intervengono nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale sono:
   a) il Consiglio (per le funzioni di indirizzo);
   b) il Sindaco;
   c) la Giunta;
   d) il Nucleo di Valutazione istituito in forma associata tra le Amministrazioni appartenenti all'Unione dei Comuni;
   e) i Responsabili di elevata qualificazione;
   f) eventuali soggetti esterni (cittadini/utenti/associazioni).

Articolo 7
Composizione e nomina Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione è composto da uno o più esperti aventi i requisiti di cui al successivo art.8.
2. In alternativa alla nomina del Nucleo di Valutazione esterno le relative funzioni possono essere affidate a uno o più Segretari dei Comuni associati.
3. Per ogni Comune il Segretario Comunale pro-tempore parteciperà solo alle riunioni e alle attività che riguardano il proprio Comune e a quelle di interesse generale.
4. Per l'esercizio del servizio associato di Nucleo di valutazione, di seguito denominato "Nucleo", all'interno dei singoli Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni Terre a Levante, si stabilisce quanto segue.
5. Il Nucleo si compone di un esperto esterno, integrato, di volta in volta dai Segretari comunali pro-tempore degli Enti aderenti, al fine di assicurare l'autonomia e la specificità di ciascun Ente, pur nella condivisione dei principi e delle logiche di valutazione, così come di seguito specificato:
   a) in occasione di definizioni dei principi valutativi e di indicazioni di carattere generale, opera alla presenza dei Segretari dei Comuni aderenti e delibera a maggioranza dei presenti, con la presenza necessaria del Segretario pro-tempore dell'Unione e del componente esterno;
   b) in occasione di valutazione delle prestazioni dei singoli enti aderenti, opera secondo la seguente composizione:
      - presidente: il componente esterno;
      - componenti: il Segretario pro-tempore dell'Ente di cui si tratta e il Segretario pro-tempore dell'Unione;
   c) in occasione della valutazione della prestazione del Segretario di ciascun Ente, opera nella modalità organo monocratico, composto dal componente esterno, sulla base delle indicazioni fornite dal Segretario con una propria relazione e del Sindaco.
6. Il componente esterno è nominato dal Presidente dell'Unione, per un periodo di tre anni, salvo revoca motivata per gravi inadempienze o per accertata inerzia ed è rinnovabile per una sola volta.
7. Il Nucleo continuerà ad esercitare le proprie funzioni dopo la cessazione del mandato per un periodo pari a quarantacinque giorni, decorso il quale decade se non rinnovato.
8. Il Nucleo è posto in posizione di autonomia rispetto agli organi elettivi e ad ogni altra struttura degli enti associati.
9. La scadenza dell'organo politico amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico dei componenti dell'OIV.
10. Per le esigenze di supporto organizzativo, di comunicazione interna e di flusso informativo il Nucleo si avvale del personale messo a disposizione dai singoli Comuni associati.

Articolo 8
Requisiti

1. I componenti del Nucleo di Valutazione devono essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria gestionale, economia e commercio, giurisprudenza o lauree equiparate ed equipollenti.
2. Devono essere in possesso anche di adeguata esperienza e professionalità, maturata anche nel settore privato, in materia di misurazione e valutazione delle risorse umane, di controllo

di gestione, di pianificazione per budget, etc. Possono essere scelti tra funzionari della Pubblica amministrazione, docenti universitari e liberi professionisti competenti per studi effettuati in materie giuridiche, economiche ed umanistiche, unitamente a significative esperienze maturate in materia di organizzazione e valutazione. Le citate competenze sono desunte dall'esame di curricula, riconducibili ad esperienze formative e/o concrete direttamente acquisite e presentati a seguito di apposito avviso pubblicato nelle forme previste dalla legge.

3. Non può essere nominato componente del Nucleo di Valutazione soggetti che:

a) abbiano rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbia rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni politiche o sindacali ovvero che he abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;

b) non siano persone fisiche;

c) abbiano procedimenti penali in corso o condanna, anche con sentenza non passata in giudicato;

d) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

e) abbiano rapporti di parentela o di affinità con i componenti degli organi dell'ente ed il personale dipendente;

f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale di appartenenza dell'Unione e dei Comuni facenti parte della stessa;

g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;

h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i componenti degli organi dell'ente ed il personale dipendente;

i) siano stati motivatamente rimossi da altro incarico di componente di Nucleo di Valutazione, prima della scadenza del mandato;

l) siano Revisori dei Conti presso l'Unione o i Comuni facenti parte della stessa;

m) appartengano ad Amministrazioni nelle quali soggetti appartenenti all'Unione o ai Comuni che ne fanno parte svolgano, a loro volta, funzioni di componente di omologo Organismo di valutazione;

m) siano dipendenti dell'Unione o dei Comuni che ne fanno parte;

n) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000;

o) incorrano nelle ulteriori ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013.-chi ha procedimenti penali in corso o subito condanne penali passate in giudicato.

4. I requisiti prescritti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso di selezione per la presentazione delle candidature.
5. La nomina dovrà avvenire previa acquisizione di curriculum mediante pubblicazione di apposito avviso pubblico per almeno 15 giorni;
6. Il Segretario dell'Unione approverà con atto dirigenziale l'elenco dei candidati risultati idonei perché in possesso dei requisiti e delle professionalità di cui sopra.
7. Il Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, sceglierà con proprio Decreto i componenti del Nucleo tra i soggetti ritenuti idonei ovvero incaricherà delle relative funzioni uno o più Segretari dei Comuni associati, in qualità di esperti in materia di misurazione e valutazione delle risorse umane.
8. L'atto di nomina è pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione, unitamente ai curricula

degli incaricati e ai compensi percepiti.

Articolo 9
Durata, compenso e revoca

1. L'incarico di componente esterno del Nucleo di Valutazione non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.
2. La durata in carica del Nucleo di Valutazione è triennale, salvo revoca dell'incarico disposta da quest'ultimo per gravi inadempienze o accertata inerzia ed è rinnovabile per una sola volta.
3. I componenti del Nucleo di Valutazione possono rassegnare le dimissioni dall'incarico, dandone preavviso almeno trenta giorni prima.
4. Il compenso riconosciuto al componente esterno del Nucleo di Valutazione è stabilito con apposita Deliberazione della Giunta dell'Unione.
5. Il componente esterno del Nucleo di Valutazione è revocabile per gravi inadempienze o per accertata inerzia.
6. Il provvedimento che dispone la revoca è adottato dal Presidente dell'Unione, il quale provvede alla sostituzione del componente avviando nuova procedura per la relativa nomina.
7. Nel caso in cui si verifichino i presupposti di cui al comma 5 per la revoca dell'incarico, il componente destinatario del provvedimento di revoca resta in carica sino alla nomina del nuovo componente ed hanno l'obbligo di relazionare e procedere ad un completo passaggio di consegne.
8. Il Nucleo di Valutazione decade automaticamente nelle ipotesi di comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine dell'Ente o in contrasto con il ruolo assegnato con l'incarico, che non consentano neppure la prosecuzione della carica sino a nuova e diversa nomina in favore di un diverso soggetto.

Articolo 10
Funzioni

1. Il Nucleo di Valutazione svolge le seguenti funzioni:
   a) in sede di prima applicazione, come previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 150/2009, definisce il sistema di misurazione e valutazione del personale dipendente, compatibilmente con l'evoluzione interpretativa della materia;
   b) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione e della trasparenza dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
   c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco, alla Giunta comunale, al Segretario comunale, ai dirigenti, nonché ad altri soggetti esterni previsti dalla legge;
   d) valida la relazione sulla performance che evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse con rilevazione degli eventuali scostamenti e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune;
   e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo e dal presente regolamento, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità, compatibilmente con l'evoluzione interpretativa della materia;

f) propone al Sindaco e alla Giunta Comunale la valutazione annuale dei responsabili di elevata qualificazione e l'attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal sistema di valutazione e di incentivazione;
g) esprime parere in sede di graduazione delle diverse aree e dei correlati valori economici delle retribuzioni di posizione, se richieste; **rinvio regolamento EQ**
h) esprime eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione sulle tematiche della gestione del personale e del controllo.
i) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al Titolo II del D.Lgs 150/2009;
j) può supportare, su richiesta del Sindaco, la Giunta Comunale nella elaborazione del Piano delle Performance, soprattutto in relazione alla previsione di indicatori di risultato, temporali, ect.
k) svolge ogni altro compito assegnato dalle leggi, statuti, regolamenti.

Articolo 11
Funzionamento

1. Il Nucleo di Valutazione ha sede presso l'Unione ed opera in posizione di autonomia e, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente risponde direttamente al Presidente dell'Unione.
2. Le sedute del Nucleo di Valutazione non sono pubbliche e vengono svolte presso la sede dell'Unione ovvero presso la sede del Comune interessato; i verbali delle sedute sono inviati, per conoscenza, al Sindaco e al Segretario Comunale.
3. Il Nucleo di Valutazione ha accesso a tutti i documenti amministrativi e può richiedere ai Responsabili dei Servizi, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia ritenuti necessari all'espletamento delle funzioni assegnate.
4. Il Nucleo di Valutazione può riferire periodicamente, al Sindaco, sull'andamento della gestione sull'attivazione del sistema di valutazione e sull'applicazione delle norme contrattuali, evidenziando le cause dell'eventuale mancato totale o parziale raggiungimento degli obiettivi, proponendo, altresì, possibili soluzioni, nonché modifiche ed aggiornamenti al sistema di misurazione e di valutazione della performance.
5. Al termine dell'esercizio finanziario, il Nucleo di Valutazione presenta al Sindaco i risultati finali delle valutazioni operate sul personale per la successiva applicazione del sistema premiale in base alle metodologie approvate.

Articolo 12
Riservatezza dei dati

I componenti del Nucleo di Valutazione sottoscrivono, all'atto della nomina, l'impegno a fare uso riservato di tutti i dati, le notizie e le informazioni di cui venga a conoscenza nel corso delle proprie funzioni.

Articolo 13
Disposizioni finali-Abrogazione

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
2. La disciplina del presente regolamento si intende modificata per effetto di sopravvenute disposizioni legislative; in tale caso, in attesa della formale modificazione del regolamento, si

applica la disposizione legislativa.
3. Il presente regolamento entra in vigore dalla esecutività della deliberazione di approvazione.
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti il Nucleo di Valutazione contenute in precedenti testi normativi approvati da questa Unione.